

REGOLAMENTO per il REINTEGRO delle ANTICIPAZIONI

Premessa: art. 11, comma 8, del Dlgs 252/05
art. 45, comma 5, dello Statuto

Il presente regolamento dà attuazione all'art. 45 comma 5 dello Statuto del Fondo Pensione per il Personale delle Aziende del Gruppo UniCredit (di seguito Fondo) e stabilisce le modalità per effettuare il reintegro di somme erogate a titolo di anticipazione.

ART. 1 – Reintegro delle somme anticipate

Comma 1

I partecipanti post che abbiano percepito una somma a titolo di anticipazione possono effettuare in qualsiasi momento versamenti a titolo di reintegro, al fine di ricostituire la posizione individuale esistente al momento dell'erogazione dell'anticipazione stessa.

Comma 2

Il reintegro può essere effettuato in unica soluzione o con versamenti successivi, comunque entro l'importo lordo dell'anticipazione percepita, anche mediante contribuzioni eccedenti il limite di deducibilità annuale fissato dalla legge ed attualmente pari a 5.164,57 euro.

ART. 2 – Modalità di reintegro

Comma 1

Per effettuare l'operazione di reintegro occorre compilare ed inviare l'apposito modulo di comunicazione (All. 1) "Modulo per il reintegro dell'anticipazione", disponibile sul sito web del Fondo www.fpunicredit.eu nella sezione Modulistica, all'indirizzo indicato sul modulo stesso, anticipandolo al caso tramite posta elettronica all'indirizzo pensionfunds@unicredit.eu; al modulo dovrà essere allegata copia del bonifico effettuato nel caso di utilizzo di tale modalità.

In assenza di tale comunicazione il Fondo non potrà considerare le somme versate come reintegri.

Comma 2

L'invio al Fondo della comunicazione e della copia del bonifico, nel caso di utilizzo di tale modalità, dovrà essere effettuato in occasione di ogni versamento, fornendo così opportuna evidenza del versamento effettuato.

Comma 3

I versamenti potranno essere effettuati dai partecipanti post direttamente tramite le procedure aziendali ovvero tramite bonifico bancario sul conto corrente del Fondo utilizzando le coordinate bancarie riportate nel modulo di comunicazione. Nella causale del versamento del bonifico dovrà essere riportata la dicitura "Reintegro di somme anticipate" seguita dal codice fiscale, cognome e nome del partecipante.

Comma 4

Il Fondo procederà all'investimento dell'importo versato a titolo di reintegro solo a seguito dell'avvenuta ricezione del modulo di comunicazione correttamente compilato e della copia del bonifico bancario, nel caso di utilizzo di questa modalità. In caso di mancato o parziale invio della documentazione e/o inesatta compilazione, l'investimento potrà avvenire soltanto al perfezionamento della documentazione e con il primo valore quota successivo alla data del versamento stesso.

ART. 3 – Imputazione delle somme reintegrate

Comma 1

Le somme versate a titolo di reintegro sono imputate alla posizione individuale del partecipante in modo tale da ricostituire i canali contributivi esistenti al momento dell'erogazione dell'anticipazione.

Comma 2

In caso di versamenti "parziali" le somme versate a titolo di reintegro sono imputate "pro quota" ai canali contributivi esistenti al momento dell'erogazione dell'anticipazione.

ART. 4 – Regime fiscale delle somme reintegrate

Comma 1

I versamenti effettuati a titolo di reintegro delle somme anticipate sono deducibili dal reddito complessivo del partecipante ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Dlgs 252/05.

Comma 2

Sulle somme eccedenti il limite di deducibilità annuale pari a 5.164,57 euro, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto all'iscritto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Comma 3

Il beneficio fiscale di cui al precedente comma si applica a valere sulle sole anticipazioni erogate dal 1° gennaio 2007 ed in relazione ai montanti maturati a decorrere dalla predetta data; viceversa, i reintegri riguardanti montanti riferiti a periodi pregressi sono equiparabili al versamento di contributi volontari e pertanto vanno comunicati al Fondo come "contributi non dedotti" per la parte eccedente il predetto limite di 5.164,57 euro.

I dati necessari per individuare i periodi sopra richiamati sono reperibili nei prospetti di liquidazione inviati dal Fondo in occasione dell'erogazione delle anticipazioni.

Comma 4

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 2 la documentazione probatoria sarà costituita dalla certificazione dell'anticipazione erogata e delle relative ritenute e dalla comunicazione presentata dall'iscritto al Fondo circa la volontà di reintegrare l'anticipazione percepita recante l'indicazione delle somme reintegrate.

Il credito d'imposta potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. A tal fine nella dichiarazione dei redditi dovranno essere indicati i dati necessari per evidenziare il diritto al credito e la sua misura.